## REGOLAMENTO (CE) N. 10/2001 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2001

che sissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (\*), e in particolare l'articolo 4,

## considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 (6).
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/ 95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione (3) dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (4) conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 dicembre 2000 al 4 gennaio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.

## Anicolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(°)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.